GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1876 — ROMA — SABATO 8 GENNAIO — NUM. 5

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari. cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno od all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **2866** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Vista la tabella dei beni per loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di numero 163 (centosessantatrè) articoli pel complessivo valore di lire settantaquattromila quattrocentottantuna e centesimi sei (L. 74,481 06);

Visto l'art. 13 della legge 22 aprile 1869, num. 5026, e l'articolo 52 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, num. 5852;

Ritenuto che l'alienazione di tali beni, mentre torna utile alle Finanze dello Stato, non pregiudica punto l'interesse pubblico o i diritti dei terzi;

Udito l'avviso del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella (*) annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, del complessivo valore peritale di lire settantaquattromila quattrocentottantuna e centesimi sei.

Art. 2. L'alienazione si farà colle norme stabilite dal Regio decreto 30 maggio 1875, num. 2536.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

(*) *La tabella sarà pubblicata in prossimi numeri.*

Il Num. **MCLXVI** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testamento olografo in data di Roma 26 settembre 1873, col quale il fu comm. Tommaso Aloysio Juvara fa un legato di lire 1500 annue in favore del comune di Messina, perchè esso mantenga in Roma o in qualche città a settentrione di essa, un pensionato artista, nativo di Messina, a fine di perfezionarsi, per cinque anni, nell'arte dell'incisore, ovvero nella pittura o nella scultura;

Visto l'altro testamento, pure olografo, in data di Roma 4 marzo 1875, col quale il medesimo comm. Tommaso Aloysio Juvara lascia la raccolta d'incisioni, da lui posseduta, ed in parte opera sua, allo stesso Municipio di Messina, perchè siano conservate tutte assieme o nella Biblioteca universitaria di Palermo o in altro locale a scelta del Municipio;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale in data 16 luglio 1875 di accettare i due legati Aloysio Juvara, approvata dal Consiglio di Prefettura nella sessione del 23 ottobre 1875;

Vista la domanda del sindaco di Messina per avere la facoltà di accettare in nome di quel municipio i detti legati;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato in data 19 novembre 1875;

Vista la legge 5 giugno 1850;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Messina è autorizzato ad accettare i due legati a lui fatti dal fu comm. Tommaso Aloysio Juvara alle condizioni imposte dai due atti testamentarii del 26 settembre 1873 e 4 marzo 1875.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

Il N. MCLXVII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione per l'aumento del capitale, presa in assemblea generale del 29 aprile 1875 dagli azionisti della Società anonima per azioni nominative con sede in Verona, col nome di *Società Enologica Veronese*, e colla durata di 15 anni decorrendi dal 15 ottobre 1872;

Visto il R. decreto del 15 ottobre 1872, n. CCCCXL, e lo statuto della Società con esso approvato;

Visto il titolo VII, libro I del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727 e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I. — È approvato l'aumento del capitale della *Società Enologica Veronese* dalle 75,000 alle 150,000 lire da conseguirsi mediante emissione di n. 750 azioni nuove da lire 100 ciascuna.

Art. II. — Il contributo annuale della Società nelle spese degli uffici d'ispezione, da pagarsi a trimestri anticipati è aumentato dalle 50 alle 100 lire.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

Regolamento *per la direzione, per la contabilità e per la collaudazione dei lavori dello Stato, che si eseguiscono a cura del Ministero dei Lavori Pubblici.*

Continuazione — Vedi numero 3 e 4

Art. 62. Fuori dei casi previsti ai numeri 10, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 58, il Ministero autorizza le spese per lavori da eseguirsi ad economia:

a) Sul parere dell'ispettore di circolo, o di chi ne fa le veci, sino alla concorrenza di lire 8000;

b) Sul parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per somme maggiori.

Art. 63. Ove, durante l'eseguimento dei lavori ad economia, si riconosca insufficiente la somma presunta, dovrà l'ufficio del Genio civile presentare una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione dell'eccedenza di spese.

In nessun caso poi la spesa complessiva potrà superare quella debitamente autorizzata; e quando risultassero eccedenze sulla medesima, ne saranno solidalmente responsabili l'ingegnere capo autore della proposta ed il direttore dei lavori ad economia, i quali illegalmente ordinarono le maggiori spese.

Art. 64. In tutti quei casi in cui un'opera intrapresa di urgenza non riportasse la superiore approvazione, si liquideranno le spese incontrate per la parte eseguita, secondo le norme del capitolato generale.

Art. 65. L'assegno dei fondi per le spese ad economia viene fatto dal Ministero con mandati di anticipazione, coll'obbligo del rendiconto da prodursi, secondo le norme stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Per anticipare i fondi necessari alla esecuzione dei lavori d'ufficio, comprese le spese di direzione e di sorveglianza, l'Amministrazione potrà valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili, mezzi d'opera, e delle somme liquidate o da liquidarsi a credito dell'appaltatore, come anche delle somme ritenute sulle rate di pagamento, e della cauzione.

Art. 66. Pei lavori e somministrazioni in economia devesi procurare, per quanto è possibile, di stabilire con persone idonee cottimi parziali ed anche totali.

Le convenzioni per i cottimi devono contenere:

a) L'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) I prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura, e l'importo di quelle a corpo;

c) Le condizioni di eseguimento;

d) Il termine per darli compiuti;

e) Il modo di pagamento;

f) Le penalità in caso di ritardo, e le facoltà, che si riserva l'Amministrazione o di provvedere a rischio del cottimista, oppure di rescindere, mediante semplice denunzia, il contratto, qualora egli manchi ai patti (art. 25).

SEZIONE III. — *Contabilità dei lavori in economia.*

Art. 67. Il notamento dei lavori in economia si farà:

1° Se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto pei lavori eseguiti ad appalto;

2° Se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste, e compilate secondo l'art. 44 sui moduli numeri 5 e 6.

Le firme per quietanza potranno essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.

Art. 68. Il direttore dell'opera, che si eseguisce in economia, tiene un registro secondo il modulo n. 7, nel quale inscrive separatamente per ciascun cottimo le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti nel capo II, sezione IV.

Sopra altro registro, secondo il modello n. 11, scrive:

1° Le partite dei fornitori a credito, di mano in mano che vengono accertate le somministrazioni;

2° Tutte le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti, e colla indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quitanzate, per modo che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori. Il registro deve in questa parte rispondere alle prescrizioni dello articolo 372 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Art. 69. In base alle risultanze del registro si compilano i conti dei fornitori, i certificati sull'avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti, e si liquidano i crediti di questi ultimi nella forma stabilita per i conti finali delle imprese.

Art. 70. Sulle risultanze dei certificati dei cottimi, e delle liste delle somministrazioni, se ne eseguirà il pagamento ai rispettivi creditori (modello n. 9).

Potranno per altro pagarsi degli acconti tanto sui lavori, quanto sulle somministrazioni, mediante buoni (modello numero 12) indicanti:

1° Il nome e cognome dell'operaio fornitore;

2° La qualità delle somministrazioni;

3° La quantità coi relativi fattori.

I buoni potranno essere rilasciati dagli assistenti, ma saranno liquidati dal direttore, il quale ne terrà conto per le debite detrazioni nel pagamento di saldo.

Tanto dei pagamenti sui certificati e sulle liste, quanto dei pa-

gamenti in acconto sui buoni, si farà annotazione sul registro, di cui all'art. 68.

Qualora il Ministero lo riconosca opportuno, e quando trattisi di grandi lavori da eseguirsi in economia, si potrà affidare il servizio dei pagamenti ad un agente pagatore colle norme stabilite dagli articoli 95 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto del 15 febbraio 1870, n. 5586, per la custodia e guardia dei fiumi e torrenti.

Art. 71. Ogni pagamento dovrà farsi direttamente ai creditori, od a chi legalmente li rappresenta.

Ciascun riscotente rilascia quietanza, firmandola, od apponendovi il segno di croce se illetterato.

La quietanza è vidimata da chi eseguisce il pagamento, e da due testimoni idonei in caso di riscotenti illetterati.

Nelle occasioni straordinarie, che richiedano grandi masse di lavoratori, basterà che due testimoni conosciuti attestino di aver assistito ai pagamenti.

Per le liste settimanali basta che le vidimazioni sian poste a piè di ognuna di esse.

Se il pagamento di una lista si eseguisce a diverse riprese, la vidimazione si farà ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite pagate.

Art. 72. Per le minute spese isolate, per le quali è consuetudine di non rilasciare quietanza, basterà che il direttore ne presenti la nota debitamente da lui firmata, indicando per ogni titolo di spesa:

1° La condizione del ricevente e possibilmente il nome e cognome;

2° L'oggetto della spesa;

3° L'importo;

4° La data.

Art. 73. I rendiconti mensili, che devono presentarsi, qualora non sia esaurito il fondo avuto in anticipazione, devono essere corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti, delle fatture e liste debitamente quitanzate, e corrispondere a quella parte del registro di contabilità, in cui si inscrivono i pagamenti, come all'art. 68.

Questi rendiconti conformi al modello n. 13 sono firmati dal direttore dei lavori, e confermati dall'ingegnere capo. Qualora nessuno dei due sia il contabile, i rendiconti sono firmati anche dall'ufficiale responsabile dell'anticipazione.

Essi devono essere trasmessi dal direttore o dall'agente pagatore all'ingegnere capo entro i primi due giorni di ciascun mese, e dall'ingegnere capo alla Prefettura od al Ministero, secondo le istruzioni ricevute, entro cinque giorni.

Art. 74. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepilogherà tutte le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto deve essere unita una relazione o la liquidazione finale del direttore dei lavori, la quale determini i lavori eseguiti in amministrazione per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato, ed in complesso il risultato ottenuto. L'ingegnere capo deve espressamente confermare, o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.

Per i lavori eseguiti a cottimo, si dovrà unire al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo dell'ingegnere capo.

Qualora siano stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera, materiali, ecc., o ne siano avanzati dopo il compimento dei lavori, si noteranno in apposito elenco, col valore approssimativo che essi hanno nello stato in cui si trovano, indicando chi li tenga in consegna.

Se i lavori sono stati condotti sotto l'immediata direzione del capo dell'ufficio, ed importino più di lire 6000, il collaudo deve essere fatto da un delegato del Ministero.

Art. 75. Per i lavori eseguiti ad economia a rischio di un appaltatore, la liquidazione finale tanto dei lavori eseguiti in amministrazione, quanto di quelli fatti per cottimo, deve anche contenere la liquidazione del loro importo, secondo le basi pattuite coll'appaltatore, a fine di stabilire, ove ne sia il caso, l'indennità spettante all'erario per la maggior spesa sostenuta.

Art. 76. Se un'opera eseguita ad economia fu divisa in più sezioni, l'ingegnere capo dovrà compilare un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.

CAPO V.

Norme generali per la tenuta dei documenti contabili.

Art. 77. I giornali, i libretti, ed i registri di misure, tanto dei lavori come delle somministrazioni, saranno a fogli numerati e firmati nel frontespizio dall'ingegnere capo.

È assolutamente vietata ogni lacerazione di fogli.

Art. 78. I notamenti dei lavori e somministrazioni sui libretti (art. 35), sugli stati e sui quadri di misure (art. 41), dovranno farsi immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.

Art. 79. I notamenti nei libretti, o nei quadri, nelle liste, ed in ogni altro documento contabile, dovranno sempre scriversi ad inchiostro, senza raschiature, le quali sono assolutamente proibite.

Occorrendo qualche correzione o cancellatura, la si dovrà fare per modo da lasciar vedere ciò che vi era precedentemente scritto, apponendovi in margine l'annotazione *annullato*, se si tratta di cancellature, ed i relativi numeri di ordine di riferimento in caso di notamenti sostituiti ad altri.

Art. 80. La misurazione e classificazione dei lavori e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio dell'appaltatore o di chi lo rappresenta legalmente.

Salve le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, saranno al termine di ogni operazione od al fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, sottoscritti da chi eseguì la misurazione e la classificazione, e dall'appaltatore o da chi per esso.

La firma dell'appaltatore nel libretto riguarda il semplice accertamento delle misure prese.

Art. 81. L'appaltatore avrà facoltà di inscrivere in succinto nei documenti contabili, all'atto della firma, le osservazioni e riserve che crederà del proprio interesse, salvo a svilupparle in documenti separati.

L'ufficiale direttore vi inscrive le proprie controsservazioni.

Nel caso in cui l'appaltatore ricusi di firmare i documenti contabili, lo si inviterà per iscritto a riconoscerli ed a firmarli entro un termine perentorio, e qualora non vi si presti, o non comparisca, si farà espressa dichiarazione di tale circostanza nel documento, a termini del capitolato generale.

Art. 82. Ciascun funzionario od agente, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, firma i documenti contabili in segno della verità ed esattezza delle cifre ed operazioni che ha rilevate, notate, o verificate, e delle quali è responsabile.

L'ufficiale direttore conferma, previo le opportune verificazioni e rettificazioni, le dichiarazioni dei suoi subalterni, e firma ogni documento contabile.

L'ingegnere capo appone la sua firma sui documenti che riassumono le contabilità, in prova del riscontro fattone.

CAPO VI.

Collaudazione dei lavori.

Sezione I. — *Disposizioni preliminari.*

Art. 83. La collaudazione di un'opera ha per scopo di verificare e certificare:

1° Se l'opera fu eseguita in perfetta regola d'arte, e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite;

2° Se fu eseguita in conformità del contratto e delle varianti debitamente approvate;

3° Se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro, e colle risultanze di fatto, non solo per le dimensioni, forma e quantità, ma anche per la qualità dei materiali e delle provviste;

4° Se i prezzi attribuiti ed i compensi determinati nella liquidazione finale sono regolati secondo le stipulazioni del contratto;

5° Se nella gestione delle opere ad economia siasi avuto cura degli interessi dell'Amministrazione.

Nell'atto della collaudazione si esaminano, e si discutono inoltre i prezzi determinati durante i lavori a norma dei precedenti articoli 17 e 18, e le differenze fra la Direzione dei lavori e l'appaltatore, in quanto tali differenze siano debitamente inscritte nel registro di contabilità, e formulate nella liquidazione finale ai termini dell'art. 56.

Art. 84. Ricevuti i documenti, di cui all'articolo 57, il prefetto li trasmette colle proprie osservazioni al Ministero, e contemporaneamente pubblica nei comuni, in cui l'opera fu eseguita, l'avviso prescritto dall'art. 360 della legge, per invitare coloro i quali vantassero crediti verso l'appaltatore per effetto dell'opera eseguita, a presentare, entro un termine prefisso, i titoli dei loro crediti.

Trascorso questo termine, il prefetto comunica al Ministero per le ulteriori disposizioni i risultati dell'anzidetto avviso, unendovi il parere dell'ingegnere capo in merito a ciascun titolo di credito.

Art. 85. Pervenuti i documenti trasmessi dal prefetto, il Ministero delega il collaudatore o la Commissione collaudatrice, a cui oltre i documenti predetti, comunicherà i contratti, compresi gli atti supplementari, che si fossero stipulati per variazioni od aggiunte, nonchè il processo verbale di consegna di appalto.

A suo tempo, ed ove ne sia il caso, il Ministero comunicherà pure al collaudatore per l'opportuno suo esame e parere i risultati sull'avviso dato dalla Prefettura a termini dell'art. 84.

Non occorre una delegazione speciale allo ispettore di circolo per la collaudazione delle opere, la quale deve essere da lui compita durante la ispezione annuale. Sulla proposta dell'ispettore di circolo e per determinate opere, di cui gli è affidata la collaudazione, può essere in sua vece dal Ministero delegato come collaudatore un ingegnere di ufficio diverso, di grado e di anzianità superiore a quello del direttore dei lavori. Gli atti di collaudo però saranno in questo caso inviati dal collaudatore all'ispettore di circolo, il quale li trasmetterà al Ministero col proprio parere.

Per i lavori compiti nell'interesse di altre Amministrazioni, occorre sempre una delegazione speciale del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 86. Designato il collaudatore, il Ministero ne dà per mezzo della Prefettura avviso all'ingegnere capo, il quale trasmetterà al collaudatore medesimo:

a) La minuta del progetto approvato, completo in tutti i suoi allegati, nonchè dei progetti e perizie supplementari, se ve ne furono;

b) Tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento, e quelli che fossero richiesti dal collaudatore.

Art. 87. Esaminati i documenti comunicatigli, il collaudatore fissa il giorno in cui procederà alla visita di collaudo, e ne informa l'ingegnere capo. Questi ne dà tosto avviso all'appaltatore ed agli ufficiali suoi dipendenti, che ebbero parte nella direzione e sorveglianza dei lavori, ed, ove d'uopo, anche al personale straordinario che vi fosse stato applicato, affinchè intervengano alla visita di collaudazione.

L'avviso all'appaltatore sarà in doppio originale, sopra uno dei quali egli apporrà la sua firma in prova della ricevuta notificazione.

Occorrendo, la notificazione all'appaltatore sarà fatta al suo domicilio legale per atto di usciere.

Alla collaudazione di opere eseguite per un pubblico servizio deve essere invitato ad intervenire il funzionario che ha la direzione locale di quel servizio. Esso ha diritto di fare osservazioni sul modo con cui i lavori furono eseguiti, e di richiedere che siano iscritte nel verbale.

Se tale funzionario invitato non interviene, o non si fa rappresentare al collaudo, se ne dovrà far cenno nel processo verbale.

SEZIONE II. — *Visita e procedimento di collaudazione.*

Art. 88. La verificazione del buon eseguimento di un'opera ha quella estensione, che il collaudatore giudica necessaria per formarsi la convinzione che tutte le parti dell'opera e della contabilità siano in piena regola.

Art. 89. L'appaltatore deve a propria cura e spesa mettere a disposizione del collaudatore gli operai e mezzi d'opera, che gli vengono richiesti per eseguire le misurazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti ed in generale tutte quelle operazioni che si ravviseranno necessarie dal collaudatore.

Rimane pure a cura e carico dell'appaltatore ogni cosa occorrente per ristabilire quelle parti dell'opera che fossero state alterate nell'eseguire tali verificazioni.

Nel caso che l'appaltatore manchi a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

Art. 90. L'ingegnere capo e gli altri intervenuti alla visita di collaudo coadiuveranno il collaudatore nelle sue operazioni, e gli forniranno gli schiarimenti e le notizie occorrenti intorno ai lavori eseguiti, principalmente intorno a quelli che non cadono immediatamente sotto la vista o non si possono verificare.

Art. 91. Della visita di collaudo si compila processo verbale che dovrà enunciare:

1° La provincia e la località;

2° Il titolo dell'opera o l'oggetto del servizio;

3° La data e l'importare del progetto e delle successive varianti ed aggiunte;

4° La data del contratto e degli atti supplementari e quella delle rispettive loro approvazioni;

5° L'importo delle somme autorizzate;

6° Il nome, cognome e paternità dell'appaltatore;

7° Le date dei processi verbali di consegna di appalto e di ultimazione dei lavori;

8° Il tempo prescritto per l'esecuzione, colle relative proroghe;

9° La data e l'importare del conto finale;

10. La data di nomina, il nome, cognome e grado del collaudatore;

11. I giorni della visita di collaudo;

12. Il nome e cognome degli intervenuti alla visita, e di coloro che, sebbene invitati, non intervennero.

Saranno inoltre dal collaudatore descritti nel processo verbale i rilievi fatti, le singole operazioni e le verificazioni eseguite, il numero e la profondità dei saggi praticati sull'opera e i risultati ottenuti dai medesimi. I punti in cui furono eseguiti i saggi saranno riportati sui piani.

Il processo verbale deve firmarsi, oltrechè dal collaudatore e dall'appaltatore o dal suo rappresentante, anche dall'ingegnere capo, se è intervenuto, e dal direttore dei lavori; sarà firmato pure da quegli assistenti la cui testimonianza sia invocata nello stesso processo verbale per gli accertamenti di talune opere.

Art. 92. Sui dati di fatto, risultanti nel processo verbale di visita, il collaudatore, postili a confronto con quelli del progetto e dei documenti contabili, farà in apposita relazione le sue deduzioni circa il modo con cui furono osservate le prescrizioni con-

trattuali, esponendo motivatamente e particolareggiatamente, colla scorta dei pareri dell'ingegnere capo:

a) Se l'opera sia o no collaudabile;

b) Sotto quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;

c) I provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile;

d) Le modificazioni da introdursi nel conto finale;

e) La liquidazione delle penali e delle multe;

f) Se, e fino a qual punto, siano da accogliersi i reclami dell'appaltatore;

g) Quale sia per conseguenza il credito liquido dell'appaltatore.

Art. 93. In caso di discordanza sotto qualsiasi rapporto fra la contabilità e lo stato di fatto, si estenderanno maggiormente le verificazioni per apportare poi le opportune rettifiche nel conto finale.

Ove poi le discordanze fossero gravi, o per entità o per numero, si sospenderanno le operazioni di collaudo.

Art. 94. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo alla esecuzione dei lavori, si avrà a distinguere:

a) Se siano tali da rendere l'opera assolutamente inaccettabile;

b) Se i difetti e le mancanze sieno di poca entità e riparabili in breve tempo;

c) Se non siano pregiudizievoli alla stabilità dell'opera ed alla regolarità del servizio, e si possano lasciare sussistere senza inconveniente.

Nel primo caso non si farà luogo al collaudo.

Nel secondo caso il collaudatore prescriverà specificatamente all'appaltatore i lavori di riparazione e di completamento da eseguirsi, assegnandogli un termine per compierli, e terrà in sospeso il certificato di collaudo sino a che da apposita dichiarazione dell'ingegnere capo risulti che l'appaltatore abbia completamente e lodevolmente eseguiti i lavori prescrittigli.

Nel terzo caso il collaudatore emette il certificato di collaudo, ma determina la deduzione, che in conseguenza dei riscontrati difetti deve farsi all'avere dell'appaltatore.

Art. 95. Riscontrandosi lavori o parti di lavori, i quali siano meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzati, si avrà a distinguere:

a) Se indispensabili alla buona riuscita dell'opera, o se semplicemente convenienti;

b) Se la spesa totale dell'opera, compresi questi lavori, stia entro i limiti delle somme assegnate.

Verificandosi entrambe le anzidette circostanze, si ammetteranno le eccedenze nel conto finale.

Se si verifica soltanto la prima, si liquida in un conto a parte l'importo delle eccedenze.

Ogni qual volta le eccedenze non siano nè indispensabili nè convenienti, il collaudatore le esclude dalla liquidazione finale del credito dell'appaltatore.

Il collaudatore poi esporrà nella sua relazione i motivi pei quali ritiene doversi ammettere od escludere dalla liquidazione finale le opere non autorizzate.

Art. 96. Il collaudatore emetterà poi per le opere regolarmente eseguite il certificato, nel quale, premesse le indicazioni dei numeri 1, 2, 4, 5, 6, 9 dell'art. 91 e le date del processo verbale e della relazione:

a) Riassumerà per sommi capi il costo dell'opera o del servizio, accennando partitamente le modificazioni, le aggiunte, e le deduzioni al conto finale;

b) Determinerà, ove ne sia il caso, la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni che deve rifare all'Amministrazione per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare all'Amministrazione per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori; l'importo delle penalità stabilite nel capitolato speciale;

c) Dichiarerà, salve le rettifiche che potrà fare l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquidato dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera, e sotto quali condizioni.

Per le eccedenze, di cui all'art. 95, ammesse, ma non comprese nel conto finale, si compilerà certificato di collaudo a parte, riferendosi però sempre alla stessa relazione unica.

Art. 97. Se tra gli obblighi dell'appaltatore vi ha quello di ottenere determinati risultati, come ad esempio il grado di vegetazione delle opere così dette *di verde* e simili, in tale caso, ove nulla osti, può avere luogo la collaudazione: però il collaudatore, nel rilasciare il certificato, v'inscrive le clausole, alle quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato dall'ingegnere capo; e ciò quando non sia diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto.

Art. 98. Ove non siavi luogo al collaudo, l'ufficiale collaudatore ne informa il Ministero, trasmettendogli per le ulteriori sue determinazioni il processo verbale, nonchè la relazione di visita colle proposte di provvedimenti di cui all'art. 92.

Art. 99. Il certificato di collaudo viene in seguito comunicato per la sua accettazione all'appaltatore, il quale lo firma. Esso ha facoltà di aggiungervi quelle riserve ed osservazioni che crede di proprio interesse, conforme a quanto è specificato nell'art. 56 pel conto finale.

Il collaudatore riferirà sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, previe quelle ulteriori visite e informazioni che crederà opportuno di praticare e assumere.

Art. 100. Nei casi ordinari, quando trattisi di lavori di non grande importanza, o non sianvi riserve da parte dell'appaltatore, o queste siano di poco conto, le operazioni di collaudo, di cui agli articoli 91, 92, 99, potranno, a giudizio dell'ufficiale collaudatore, essere contenute in due ed anche in unico atto.

Art. 101. Condotte a termine le operazioni del suo mandato, il collaudatore restituirà al Ministero i documenti ricevuti a sensi dell'articolo 85, e quelli contabili, di cui all'articolo 86, comma b, unendovi:

1° Il processo verbale di visita;

2° La relazione;

3° Il certificato di collaudazione, quando sia stato il caso di emetterlo;

4° Il certificato dell'ingegnere capo per le correzioni ordinate dal collaudatore a norma dell'articolo 94;

5° La relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.

Il collaudatore restituirà poi all'ingegnere capo gli altri documenti da lui avuti e non rassegnati al Ministero.

Il Ministero, preso ad esame l'operato e le deduzioni del collaudatore, sentito, quando ne sia il caso, il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato, e premessa la revisione contabile degli atti, delibererà sull'ammissibilità del certificato di collaudazione, sulle riserve e proteste dell'appaltatore, come sui risultati degli avvisi della Prefettura ai creditori, di cui all'articolo 84. Questa decisione, in quanto modifichi le risultanze del collaudo, deve risultare da un decreto del Ministro, copia del quale viene comunicata all'appaltatore per mezzo dell'ufficio del Genio civile, al quale saranno restituiti tutti gli atti di contabilità.

Art. 102. Approvato il collaudo si procederà colle cautele prescritte dalla legge, e sotto le riserve previste dall'art. 1639 del Codice civile, alla restituzione della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esecuzione dei lavori, ed allo svincolo della sicurtà.

Sezione III. — *Disposizioni particolari sui collaudi.*

Art. 103. Quando il collaudo è affidato ad una Commissione, le operazioni sono dirette dal presidente, ma i verbali e la relazione sono firmati da tutti i membri della Commissione.

Se per altro vi ha dissenso tra i membri della Commissione, ciascuno di essi ha facoltà di esporne le ragioni nel firmare gli atti, e di formulare le sue conclusioni.

Art. 104. Quando, malgrado le comunicazioni di cui all'art. 89, l'appaltatore, od il suo legale rappresentante, non intervenga alla visita di collaudo, questa circostanza non sarà di ostacolo alla esecuzione della visita stessa, e non ne infirmerà le conseguenze.

Sarà per altro assegnato all'appaltatore un termine per prendere cognizione del processo verbale di visita e del certificato di collaudo, per gli effetti del presente regolamento.

Art. 105. Staranno ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita degli ufficiali della Amministrazione, per accertare la lodevole correzione delle mende riscontrate dal collaudatore come all'articolo 94, o per una ulteriore collaudazione cagionata dai difetti o dalle mancanze medesime.

Tali spese saranno prelevate dal pagamento a saldo dell'impresa.

Art. 106. La collaudazione che a determinati periodi di tempo dovrà farsi delle opere di ordinaria conservazione delle cose di uso od esercizio perenne e con consumo di provviste pressochè continuo, come le manutenzioni stradali, l'illuminazione e manutenzione dei fari e simili, è affidata agli ingegneri capi delle rispettive provincie; salvo i casi in cui l'Amministrazione disponga altrimenti.

Quando il canone annuo dovuto all'impresa oltrepassa le lire 6000, il collaudo dell'ultimo anno sarà fatto o dall'ispettore di circolo, o da un delegato del Ministero.

Art. 107. Le norme prescritte dal presente regolamento sono pure applicabili alla collaudazione di strade ferrate concesse all'industria privata, osservati i limiti stabiliti dall'art. 258 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

Art. 108. Per opere non eccedenti l'importo di lire 6000 non si procederà alla collaudazione, tranne nel caso in cui il Ministero abbia disposto diversamente.

L'anzidetto limite di spesa di lire 6000 si intende riferibile al costo definitivo dell'opera.

L'emissione del certificato di regolare esecuzione, nel caso di cui sopra, si fa sempre sotto la responsabilità dell'ingegnere capo, il quale ha il dovere di accertarsene e di confermare il certificato stesso.

Se il direttore locale dell'opera non è un ingegnere del Genio civile, il certificato sarà emesso o da un ingegnere delegato dall'ingegnere capo, o dall'ingegnere capo stesso.

Restano però ferme le prescrizioni del R. decreto 3 ottobre 1873, n. 1686, per i lavori ai locali demaniali di un importo minore di lire 2000.

Art. 109. Finchè non sia intervenuta la superiore approvazione degli atti di collaudo, l'Amministrazione è sempre in facoltà di far procedere ad una nuova collaudazione, e gli atti precedenti non potranno essere invocati dall'appaltatore in appoggio delle sue pretese, nè da esso prodotti in giudizio nei casi di contestazione.

Il collaudo di un'opera, e l'approvazione di esso non tolgono all'appaltatore quella responsabilità che può al medesimo derivare dal suo contratto e dalle leggi.

CAPO VII.
Disposizioni generali e transitorie.

Art. 110. Sono abrogate tutte le disposizioni dei vigenti regolamenti e del capitolato generale in quanto vengano modificate da quelle contenute nel presente, e salvo le eccezioni di cui all'articolo 34.

Art. 111. Per le opere che siano in corso di esecuzione al promulgarsi del presente regolamento, e la contabilità delle quali siasi pure impiantata, si seguiranno le norme preesistenti, in quanto queste non possano senza inconvenienti essere, anche in parte, surrogate dalle disposizioni di questo regolamento.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
S. Spaventa.

Visto per effetti dell'articolo 687 del regolamento 4 settembre 1870 per l'Amministrazione del Patrimonio dello Stato e per la Contabilità generale.

Il Ministro delle Finanze
M. Minghetti.

(*Seguono i Modelli*)

NOMINE E PROMOZIONI

Con decreti Reali *del 2 gennaio 1876 furono designati per l'anno 1876 i seguenti ispettori di 1ª classe nel Corpo Reale del Genio civile:*

Alla Vicepresidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: il commendatore Pacifico Barilari;

Alla Presidenza delle sezioni del Consiglio stesso: i commendatori Bonino Lodovico e Cavalletto Alberto, deputato al Parlamento.

S. M., *sulla proposta del Ministro della Guerra, ha fatte le seguenti disposizioni:*

Con RR. decreti del 23 dicembre 1875:

Gerbaix de Sonnaz cav. Giuseppe, maggior generale, 1° aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte, e

Bariola cav. Pompeo, maggior generale, comandante la divisione militare territoriale di Messina, promossi tenenti generali continuando nell'attuale loro carica;

Castellazzi cav. Giovanni, colonnello del Genio, comandante in 2° la militare Accademia, promosso maggior generale, a disposizione (continuando temporaneamente a reggere l'attuale sua carica di comandante in 2° la militare Accademia);

Merzlyak cav. Luigi, colonnello comandante la 34ª brigata fant.,

Belli di Carpeneto cav. Simone, id. id. 29ª id.,

Caldellary cav. Gio. Battista, id. id. 27ª id., e

Rodriguez cav. Enrico, id. id. 13ª id., promossi maggior generali continuando nel rispettivo attuale comando;

Fazioli cav. Andrea, colonnello comandante il 52° reggimento fanteria, e

Borghesi cav. Filippo, id. 35° id., nominati comandanti di brigata di fanteria;

Mario cav. Gustavo, maggior generale, membro del Comitato delle armi di linea, nominato comandante di brigata di cavalleria;

Fontana cav. Giuseppe, maggior generale a disposizione, nominato membro del Comitato delle armi di linea.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Si fa noto che le comunicazioni telegrafiche fra Demerara e Cayenna e fra Cayenna e Para funzionano ad intervalli e che perciò si riscuotono nuovamente le tasse telegrafiche ordinarie stabilite per queste destinazioni.

Firenze, 4 gennaio 1876.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Notizie del raccolto della Canapa nell'anno 1875. — (*Circolare Ministeriale* 16 *aprile* 1875, *n°* 325).

PROVINCIE E REGIONI	Raccolto della Canapa nel 1875				Confronto col raccolto del 1874		
	scarso	mediocre	sufficiente	abbondante	superiore	eguale	inferiore
	NUMERO DEI COMUNI						
	in	in	in	in	in	in	in
Cuneo	50	84	42	12	44	76	68
Torino	150	70	49	»	16	106	147
Alessandria	24	64	34	6	15	77	36
Novara	51	79	36	18	50	84	50
Regione I Piemonte	275	297	161	36	125	343	301
Pavia	11	36	18	5	11	49	10
Milano	14	9	18	5	15	18	13
Como	31	39	59	57	75	95	16
Sondrio	6	2	»	»	»	4	4
Bergamo	»	»	»	»	»	»	»
Brescia	14	17	11	4	12	20	14
Cremona	»	»	»	»	»	»	»
Mantova	»	15	17	»	9	13	10
Regione II Lombardia	76	118	123	71	122	199	67
Verona	14	13	7	2	7	9	20
Vicenza	14	27	22	»	10	38	15
Belluno	6	16	35	5	20	29	13
Udine	33	20	23	15	30	36	25
Treviso	15	15	10	1	7	18	16
Venezia	13	7	19	9	15	33	»
Padova	18	33	30	»	30	37	14
Rovigo	2	9	43	6	26	17	17
Regione III Veneto	115	140	189	38	145	217	120
Porto Maurizio	»	»	»	»	»	»	»
Genova	2	20	6	12	9	24	7
Massa Carrara	»	2	5	2	4	5	»
Regione IV Liguria	2	22	11	14	13	29	7
Piacenza	1	1	2	3	4	3	»
Parma	»	»	50	»	»	50	»
Reggio Emilia	7	11	12	15	25	9	11
Modena	1	4	4	1	1	3	6
Ferrara	»	4	6	6	7	2	7
Bologna	8	15	16	6	22	5	18
Ravenna	6	8	4	3	5	7	9
Forlì	21	7	7	1	10	5	21
Regione V Emilia	44	50	101	35	74	84	72

PROVINCIE E REGIONI	Raccolto della Canapa nel 1875				Confronto col raccolto del 1874		
	scarso	mediocre	sufficiente	abbondante	superiore	eguale	inferiore
	NUMERO DEI COMUNI						
	in	in	in	in	in	in	in
Pesaro	18	34	12	2	14	25	27
Ancona	5	6	1	»	»	4	8
Macerata	6	23	5	6	18	13	9
Ascoli Piceno	14	25	8	3	9	21	20
Perugia	20	54	40	36	81	52	17
Regione VI Marche ed Umbria	63	142	66	47	122	115	81
Lucca	2	9	10	1	9	10	3
Pisa	6	6	2	4	6	9	3
Livorno	»	»	»	»	»	»	»
Firenze	7	18	16	7	18	20	10
Arezzo	5	12	10	8	18	12	5
Siena	2	12	6	7	16	11	»
Grosseto	1	5	»	3	4	4	1
Regione VII Toscana	23	62	44	30	71	66	22
Regione VIII Lazio (Roma)	41	37	25	18	48	29	44
Teramo	20	21	8	1	30	11	9
Chieti	6	2	»	»	»	»	8
Aquila	16	36	17	6	15	27	33
Campobasso	21	13	3	1	8	8	22
Foggia	2	1	»	»	»	1	2
Bari	»	»	»	»	»	»	»
Lecce	8	9	2	1	2	4	14
Potenza	40	25	30	29	20	53	51
Regione IX Meridionale Adriatica	113	107	60	38	75	104	139
Caserta	20	27	51	29	70	29	28
Napoli	1	11	15	6	21	7	5
Benevento	36	30	5	2	2	5	66
Avellino	30	36	41	19	51	40	35
Salerno	17	16	5	»	5	10	23
Cosenza	5	6	1	»	1	6	5
Catanzaro	»	46	»	»	»	»	46
Reggio Calabria	19	19	3	»	5	17	19
Regione X Meridionale Mediterranea	128	191	121	56	155	114	227
Palermo	»	»	»	»	»	»	»
Messina	27	4	2	»	3	9	21
Catania	5	3	2	»	5	1	4
Siracusa	»	14	5	2	4	16	1
Caltanissetta	3	»	»	»	»	»	3
Girgenti	»	»	»	»	»	»	»
Trapani	»	»	»	»	»	»	»
Regione XI Sicilia	35	21	9	2	12	26	29

PROVINCIE E REGIONI	Raccolto della Canapa nel 1875				Confronto col raccolto del 1874		
	scarso	mediocre	sufficiente	abbondante	superiore	eguale	inferiore
	NUMERO DEI COMUNI						
	in	in	in	in	in	in	in
Cagliari	»	»	»	»	»	»	»
Sassari	3	»	3	3	4	3	2
Regione XII Sardegna	3	»	3	3	4	3	2
RIEPILOGO PER REGIONI.							
I Piemonte	275	297	161	36	125	343	301
II Lombardia	76	118	123	71	122	199	67
III Veneto	115	140	189	38	145	217	120
IV Liguria	2	22	11	14	13	29	7
V Emilia	44	50	101	35	74	84	72
VI Marche ed Umbria	63	142	66	47	122	115	81
VII Toscana	23	62	44	30	71	66	22
VIII Lazio	41	37	25	18	48	29	44
IX Meridionale Adriatica	113	107	60	38	75	104	139
X Meridionale Mediterranea	128	191	121	56	155	114	227
XI Sicilia	35	21	9	2	12	26	29
XII Sardegna	3	»	3	3	4	3	2
Totale del Regno	918	1187	913	388	966	1329	1111

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso per titoli alla cattedra di Archeologia nella R. Università di Bologna.

A forma dell'articolo 3 del regolamento per i concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore ordinario alla cattedra di Archeologia vacante nella R. Università di Bologna.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande di ammissione al concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 21 del prossimo febbraio 1876.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica; della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Roma, 20 dicembre 1875.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
P. Padoa.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè:

1ª N. 519195 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 123895 della soppressa Direzione di Torino), per lire 145, al nome di *Brocchiero* Lucia, vedova, nata Musso, fu Giuseppe, domiciliata in Dronero (Cuneo);

2ª N. 429781 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 34481 della soppressa Direzione di Torino), per lire 100, al nome di *Brocchiero* Giovanni fu Martino, domiciliato in Dronero (Cuneo),

sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Brochiero* Lucia, vedova, nata Musso, fu Giuseppe, domiciliata in Dronero (Cuneo), e a *Brochiero* Giovanni fu Martino, domiciliato in Dronero (Cuneo), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, li 13 dicembre 1875.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI PALERMO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 15 gennaio 1876 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 67, nel comune di Cinisi, provincia di Palermo, coll'aggio lordo medio annuale di lire 613.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, n. 5736, non che i titoli accennati nel successivo articolo 136, modificato col Reale decreto 5 marzo 1874, n. 1843, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Palermo, addì 18 dicembre 1875.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La notizia che abbiamo riportato ieri dal *Pester Lloyd* relativamente alla spedizione della nota circolare austriaca, viene confermata dagli organi più autorevoli della stampa europea. Il *Times* scrive in proposito: " La nota del conte Andrassy, contenente il progetto di pacificazione per i distretti insorti dell'impero turco, ha avuto l'approvazione delle Corti di Russia e di Germania ed è stata spedita a Londra, Parigi e Roma. Il nostro corrispondente viennese ci scrive che le riforme proposte nella nota sono positive e precise e mostreranno che il firmano della Porta non ha prevenuto il progetto delle potenze. Questo progetto mette un termine alle voci corse in questi ultimi giorni a proposito dell'abbandono o dell'aggiornamento indefinito delle proposte da farsi dai tre imperi. Spetta ora alle potenze occidentali di esaminare con calma e senza idee preconcette le proposte in discorso, di aderirvi, di respingerle o di discuterle, secondo che stimeranno utile nell'interesse comune ".

In quanto all'essenza delle riforme proposte non si hanno che cenni molto vaghi e molto incerti. L'*Indépendance Belge*, a cagion d'esempio, sostiene, sulla fede del suo corrispondente berlinese, che il conte Andrassy propone di mettere tutte le religioni sul piede d'eguaglianza e di stabilire l'autonomia provinciale e comunale. Questa duplice riforma avrebbe per conseguenza che i comuni ripartirebbero e percepirebbero le imposte, e cesserebbero le prestazioni personali imposte dai musulmani ai cristiani. Quanto al sindacato delle potenze, l'*Indépendance* non sa sotto quale forma verrà costituito, ma crede che, fino a tanto che le circostanze lo esigeranno, Vienna resterà il centro dell'azione diplomatica per la protezione dei sudditi cristiani della Porta, ciò che, secondo lo stesso foglio, costituirebbe una garanzia per il mantenimento d'una politica conciliativa. Altri giornali, e nominatamente la *Neue Freie Presse* di Vienna e l'*Allgemeine Zeitung* d'Augusta, sostengono che le proposte sono molto più semplici e non riguardano che le riforme amministrative nell'insorta Erzegovina.

Intorno alle trattative che hanno luogo presentemente a Pest non è senza interesse ciò che scrive la officiosa *Montags Revue* di Vienna. Il foglio ebdomadario viennese non racconta cose del tutto nuove, ma conferma e completa delle notizie riportate anteriormente da altri giornali meno autorevoli, epperò le sue informazioni meritano di essere riferite. Dice la *Montags Revue* che il governo di Vienna si oppone energicamente all'istituzione di una Banca indipendente ungherese se prima non è regolata la quistione della valuta; mentre d'altra parte il governo ungherese è più che mai risoluto a volere una Banca autonoma. In quanto a dogane e commercio il governo ungherese si mostra molto arrendevole, poichè non solo si pronuncia spontaneamente per la conservazione dell'unione doganale, ma è pure disposto a lasciare cadere le pretese finora sostenute della rifusione di una parte del dazio consumo e a ratificare tutti quei trattati commerciali che corrispondono agli interessi austriaci. Ma in compenso di queste concessioni esso esige lo scioglimento della questione bancaria in modo che a Pest abbia ad istituirsi una Banca nazionale ungherese d'emissione.

Relativamente all'esito delle trattative i giornali di Vienna e di Pest sono completamente all'oscuro; però credono poter affermare che quand'anche non si ottenesse per ora un risultato decisivo, le trattative verrebbero ricominciate più tardi probabilmente a Vienna.

Il signor Gambetta ha diretto ad un consigliere municipale di Cahors una lettera che contiene le istruzioni del partito repubblicano per le elezioni.

Il programma tracciato dal signor Gambetta si riassume in questi tre punti: difesa della costituzione del 25 febbraio; opposizione a qualunque tentativo di restaurazione monarchica; differimento della revisione della Costituzione al 1880, con questa riserva essenziale, che la revisione dovrà essere fatta unicamente collo scopo di sviluppare e di migliorare le istituzioni repubblicane.

Per raggiungere questo triplice scopo, il signor Gambetta consiglia agli elettori di non accordare i loro suffragi se non a repubblicani sinceri e leali, senza del resto ricercare troppo minuziosamente la data e l'origine dei loro convincimenti.

Le lettere dall'Erzegovina riferiscono che giorni addietro Raouf pascià fece con numerose truppe una spedizione sortendo da Bileki per ravvettovagliare la fortezza di Niksic e i fortini situati lungo il passo di Duga. Presso Krstac e Plana gli vennero incontro forti bande insurrezionali, che dopo varie ore di combattimento lo obbligarono a ripararsi a Bileki. Le sue perdite non furono insignificanti, ma le proviande furono salve. Intanto gli insorti invasero il villaggio turco di Plana, vi predarono un migliaio di pecore e circa 100 cavalli e lo incendiarono. Ma il giorno dopo Raouf pascià, calcolando che gli insorti non si sarebbero aspettato così presto un nuovo scontro, ritentò il colpo, che questa volta gli riuscì pienamente. Le loro colonne erano disperse in varie direzioni, e le truppe turche poterono senza molestia alcuna approvigionare i forti e ritornarsene a Bileki. Di questo scacco gli insorti attribuiscono la colpa all'incuria di Peko Paulovich cui accusano apertamente di tradimento e di segrete intelligenze col nemico.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Bukarest, 7. — Il principe Carlo è ammalato.

In seguito alla grande quantità di neve, tutte le comunicazioni sono interrotte.

Costantinopoli, 6. — *Dispaccio ufficiale*. — La polizia generale dell'impero è riorganizzata e comprenderà quattro divisioni:

1° Il servizio e le attribuzioni della polizia propriamente detta;

2° La percezione delle imposte, gli agenti delle quali saranno scelti fra tutte le classi della popolazione;

3° La sorveglianza che si eserciterà dagli agenti presi egualmente dal seno della popolazione;

4° Il servizio degli uscieri dei tribunali e dei Consigli, i quali saranno egualmente scelti fra gli abitanti dell'impero.

Queste quattro divisioni non tarderanno ad avere i loro regolamenti speciali.

Per tutelare la libertà individuale e per regolare per conseguenza gli arresti degli accusati è istituito in ogni Commissariato di polizia, tanto nella capitale che nei capoluoghi delle provincie e dei sangiacciati, un Comitato d'inchiesta preventiva, composto di un presidente e di due assessori.

Costantinopoli, 7. — L'ex-ambasciatore Alì pascià, membro del Consiglio esecutivo, fu nominato governatore generale dell'Erzegovina in luogo di Reouf pascià, il quale fu nominato governatore generale dell'isola di Candia. Ibrahim bey, governatore di Serajevo, fu nominato governatore generale della Bosnia.

Penang, 7. — Le operazioni contro Perak continuano. In uno scontro che ebbe luogo il 4 corrente fra i malesi e gli inglesi condotti dal generale Ross, questi ultimi ebbero tre morti e quattro feriti. Il governatore degli « Straits settlements » recasi a Malacca per regolare gli affari di questa colonia. Il territorio intorno a Malacca è occupato e tranquillo.

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA IN MODENA.

Tornata del 4 dicembre 1875.

Il socio avv. Arsenio Crespellani dà lettura di un suo scritto sulle ambre fossili dei sepolcreti preromani dell'antico agro modenese e delle terremare modenesi. Dice che l'ambra rossastra da lui raccolta nei sepolcreti preromani di Bazzano, di Savignano sul Panaro e di Castelvetro è identica alla bolognese dei sepolcreti di Villanova, di Marzabotto e di Bologna, come lo è anche quella della terremare di Montale, di Casinalbo e di Gorzano;

Che letti i lavori pubblicati sull'ambra dai chiarissimi signori Cappellini, Bombicci ed altri illustri naturalisti ed archeologi, ed esaminata nel Museo geologico di Bologna la bella raccolta delle ambre bolognesi, egli pure ritiene che le popolazioni emiliane usassero ed utilizzassero le ambre nostrane contemporaneamente e fors'anche prima che esse avessero rapporti commerciali colle popolazioni nordiche.

Parla inoltre dei giacimenti d'ambra dello Scandianese accennati dal Pini e dal Venturi, ed avverte che se nel Congresso internazionale tenutosi nel 1874 a Stocolma fece qualche impressione l'annunzio dato dal ch. prof. Bellucci di avere trovata ambra fossile in una terramara dell'epoca del bronzo presso Terni, ciò avvenne perchè ignoravasi che ambre fossili a forma di fusaiole, a cono e a dischetti conici, fossero fino dal 1871 state ritrovate nelle terremare modenesi, dell'epoca del bronzo, in Gorzano, Montale e Casinalbo, scoperta che venne annunziata dal signor prof. Francesco Coppi (V. *Monografia ed Iconografia della terramara di Gorzano*, parte 1ª e 2ª) e dal signor prof. Paolo Bonizzi (V. *Annuario della Società dei Naturalisti di Modena*, anno 1872).

Il disserente si fa quindi a descrivere le due fusaiole d'ambra ritrovate al Montale, poichè ciò non era ancora stato fatto da altri, e narra che una ha forma di disco del diametro di millimetri 35 ed un foro nel mezzo di mill. 3; l'altra ha forma lenticolare biconvessa, con un diametro di mill. 45, ed un foro nel mezzo di mill. 3

Dice che le ambre delle terremare ci rivelano ancora un fatto tutto nuovo e della più alta importanza, ed è che non sempre gli oggetti con esse foggiati sono di ambra naturale, ma talvolta lo sono di ambra artificiale; e due di siffatte ambre si sono trovate, l'una nella terramara di Casinalbo, l'altra in quella di Gorzano. La prima si presenta sotto la forma di conchiglia della specie *pectunculus violaceus*, mostrando nell'interno una matrice formata da un vero guscio di petunculo fossile, il quale fu ravvolto in sottilissima scorza d'ambra e decorato esternamente di tutti i caratteri che contraddistinguono quella specie di molluschi; la seconda ha la forma di due dischi conici uniti alle basi, che nel punto della loro unione hanno internamente racchiuso un irregolare cerchietto di una sostanza che non può dirsi cosa sia per l'alterazione che ha sofferto. Il cerchietto ha un diametro interno di luce di mill. 10 ed una grossezza in media di mill. 4. Questi oggetti verrebbero in conferma di quanto scrissero i chiarissimi signori march. Strozzi e cav. Gamurrini all'illustre Giancarlo Conestabile sul prodotto delle ambre non fossili delle piante resinose di cui abbondava in antico l'Italia, e mostrerebbero l'esistenza fra noi di un'industria nazionale alla quale aveva il disserente accennato nel 1874 in nota 31, pag. 7 dell'opuscolo intitolato: *Sepolcreto preromano a Savignano sul Panaro*.

Terminato il suo ragionamento sull'ambra, il nostro socio ricorda ancora che fra gli avanzi dell'industria della pietra raccolti a Bellaria presso il paese di Bazzano (V. *Annuario della Società dei naturalisti di Modena, anno* 1874) vi sono sedici selci romboidali, dodici a sbiecatura da destra a sinistra, quattro a sbiecatura da sinistra a destra; due raschiatoi assai belli, uno lungo mill. 88, l'altro mill. 67, ed un bellissimo pugnale di diaspro giallognolo opaco, lungo mill. 70, simile nella forma alle lame di pugnale delle mariere: e conchiude col dire che dal complesso degli oggetti e degli scarti di quell'industria in selce piromaca, in quarzite ed in diaspri trovati da pochi anni a Bellaria, è evidente che ivi fu una delle principali e floride fabbriche di siffatti oggetti; come la mancanza di traccie di stoviglie e di capanne dimostrano che gli industriali soggiornavano altrove.

Annuncia la scoperta d'altra località nel Modenese che presenta traccie dell'industria della pietra, ed è un luogo in Castelvetro detto *Zuccherella*, che ha somministrato agli studiosi freccie di selce piromaca giallognole e rossiccie. Ascrive a caccia od a guerra la presenza di quelle freccie, perchè mancano egualmente in quel luogo le traccie delle capanne, i cocci delle stoviglie e gli strati delle ghiaie diluviane da cui ricavare i materiali necessari allo sviluppo di quell'industria.

Dà fine alla lettura facendo voti affinchè specialmente i geologi diano schiarimenti del come questi avanzi dell'industria della pietra siansi per tanti secoli conservati immobili sulle cime dei monti e delle colline, luogo di loro lavorazione, malgrado che le colline stesse col loro dilavamento e coi loro detriti abbiano tanto contribuito alla formazione ed all'alzamento della estesa pianura emiliana.

Modena, 6 dicembre 1875.

Il Segretario: Antonio Cappelli.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 7 gennaio 1876 (ore 16 45).

Cielo sereno a Genova, a Napoli, nelle Puglie e nella terra d'Otranto; coperto in gran parte dell'Italia settentrionale e centrale ed in alcuni paesi della Sardegna e della Sicilia. Nevica a Moncalieri, a Po di Primaro, a Firenze, ad Urbino, ad Ancona e a Camerino. Venti vari d'intensità e direzione. Scirocco fortissimo a Civitavecchia e sul golfo di Napoli. Mare grosso a Venezia e a Capri, agitato presso Colonnella, a Teramo, a Civitavecchia, a Portotorres, a Procida e a Napoli. Barometro alzato fino a 6 mill. nei paesi più orientali delle provincie Napoletane. Variamente oscillante altrove. Nel periodo decorso neve anche a Venezia, a Rimini, a Livorno, a Piombino, a Portoferrajo e a Napoli. Stamane alle 7 il termometro segnava 23 gradi sotto zero ad Hermannstadt, circa 11 a Bregenz, a Praga e a Vienna. Sono a temersi dei forti colpi di vento. Stato del cielo in generale un poco migliore.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 8 gennaio 1876.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore ersato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0|0	2° semestre 1876	—	—	75 17	75 10	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0|0	1° aprile 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0|0	1° trimestre 1876	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	79 80
Prestito Romano, Blount	—	—	—	78 50	78 45	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 80
Prestito Nazionale	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0|0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	1° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0|0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	—	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1375 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	472 —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fond. Banco S. Spirito	1° ottobre 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	392 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	1° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	1° aprile 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	1° gennaio 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	1° ottobre 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'ill. a Gas	1° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	530 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	107 40	107 30	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	26 93	26 91	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	21 65	21 62	— —
Sconto di Banca 5 0|0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

1° sem. 1876: 77 85 cont.; 77 80 fine.

Londra 26 93 3\|mesi, 26 91 breve.

Prestito Blount 78 50.

Il Deputato di Borsa: O. SANSONI | Il Sindaco: A. PIERI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N° 566)

per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036 e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 antim. del giorno 22 gennaio 1876, nell'ufficio della Regia pretura in Anagni, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. Gl'incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo, e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 10ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli art. 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n° 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 9ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati, avvertendo che la spesa d'inserzione nella Gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimerid. alle ore 4 pomerid. nell'ufficio del Registro in Anagni.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti dai canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° d'ordine del presente	N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento sul prezzo di stima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1469	863	Nel comune di Anagni — Provenienza dal convento dei Domenicani di S. Giacomo in Anagni. — Terreno seminativo, vignato ed olivato, sito fuori la Porta Cerere o S. Giacomo, confinante colla strada da due lati, coi beni di Gigli monsignor Carlo, di Silvestri Faa Giuseppe e con quelli del principe Gabrielli, in mappa sez. II, n. 1205 (sub. 1, 2), con l'estimo di scudi 266. Affittato dall'Ente morale a Giminiani Vincenzo	3 15 »	31 50	9320 12	932 01	420	50

6880 Roma, addì 22 dicembre 1875.

L'Intendente: CARIGNANI.

BANCA DEL POPOLO

La Direzione della Banca del Popolo con avviso delli 3 agosto p. p. avvertì i signori azionisti:

Che in ordine alla deliberazione presa nell'assemblea generale dai medesimi tenuta in Firenze nei giorni 18 e 19 luglio 1875, inserita il dì 28 dello stesso mese nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, n° 174, e successivamente in altri periodici, i versamenti sulle azioni dovevano essere fatti nelle epoche e somme che appresso:

Lire 5 per azione entro il 28 agosto 1875.
Lire 2 id. entro il 28 settembre 1875.
Lire 2 id. entro il 28 ottobre 1875.
Lire 2 id. entro il 28 novembre 1875.
Lire 2 id. entro il 28 decembre 1875.
Lire 2 id. entro il 28 gennaio 1876.

Che sopra i versamenti anticipati sarebbe stato abbuonato lo sconto del 5 per 100 all'anno.

Che per quelle azioni sulle quali non venissero eseguiti i versamenti alle epoche sovraindicate, sarebbero state applicate le disposizioni degli articoli 153, 154 del Codice di commercio.

Che i suddetti versamenti sarebbero stati ricevuti presso tutti gli uffici della Banca e de' suoi corrispondenti debitamente autorizzati.

Avvicinandosi al 28 gennaio 1876, epoca stabilita per l'ultimo versamento di che nel precitato avviso del 3 agosto p. p., la Direzione rammenta ai signori azionisti di porsi in regola coi versamenti entro il giorno predetto.

110 **La Direzione.**

PRESTITO DELLA CITTÀ DI POTENZA - BASILICATA

Estrazione 1° gennaio 1876.

Obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi: numeri 1300, 1101, 205 e 37.

Per la Giunta Municipale
105 *Il Sindaco*: DOMENICO ADDONE.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Ad istanza di Guidotti Luigi ed in forza di sentenza del tribunale civile di Roma 30 settembre 1875 a carico di Rossi Domenico nell'udienza 10 febbraio 1876 si procederà alla vendita dei seguenti fondi posti in Leprignano, cioè: 1° vigna vocabolo Viasilo, che si incanterà per lire 435 50; 2° vigna vocabolo Olmo dell'Asino, che s'incanterà per lire 223 50; 3° terreno seminativo vocabolo Grotta Ponca, che si incanterà per lire 348; eseguendosi il tutto a forma di procedura.

Li 8 gennaio 1876.

116 LUIGI GORGA proc.

BANDO A SECONDO RIBASSO.

(2ª *pubblicazione*)

Nel giorno 10 febbraio 1876 avanti la seconda sezione del tribunale civile di Roma si procederà alla vendita giudiziale dei seguenti fondi ad istanza del sig. Giuseppe Janni ed a carico di Felice Artegiani debitore e Luigi Canestrelli terzo possessore.

Il primo prezzo sul quale si aprirà l'incanto sarà la cifra apposta ad ogni fondo diminuita di tre decimi dal prezzo di stima.

1. Casa in via della Croce Bianca, civici numeri 30, 30-A e 31, e di mappa 1577, confinante coi beni Romanelli, Fabri e Manassei, gravata in parte di canone annuo di lire 335 94, e da un reddito imponibile di lire 2677 20. Lire 36,755 61.

2. Casa in via del Lauro, civici numeri 25 e 26, e di mappa 1521, confinante colla strada, beni Giorgioli e Gualdi, gravata in parte dell'annuo canone di lire 9 67; il reddito imponibile è fissato a lire 548 55. L. 13,352 81.

La tassa erariale verso lo Stato di detti due fondi è di lire 12 50 per ogni cento lire di reddito.

PAOLO BONOMI usciere
90 presso il tribunale civ. di Roma.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Per tutti gli effetti di legge si fa noto che il tribunale civile di Mantova con decreto 11 ottobre 1875 ha dichiarato essere di proprietà di Giovanni e Teresa De-Bertram, il primo per due terzi e la seconda per un terzo, salvo l'usufrutto vita natural durante ad Angela De-Bertram:

1° La cartella del Debito Pubblico 17 maggio 1868, n. 53372, della rendita di lire 250 — 2° Il deposito fatto alla Cassa d'Ammortizzazione del Regno L. V. di aust. lire 300, fruttifero il 4 per cento, in data Milano 22 febbraio 1858, n. 18399-362 — 3° Ricevuta per fiorini 105, fruttiferi il 5 per cento, della Cassa del Monte Veneto in Venezia 16 settembre 1861, n. 1504, stati effettuati a cauzione dell'impiego che copriva De-Bertram Antonio, quale ricevitore di dogana in Mantova.

Lo stesso tribunale col detto decreto ha dichiarato di proprietà di Caterina Zambelli il deposito di aust. lire 1800, fruttifero il 4 per cento, come da ricevuta 19 aprile 1852, n. 16084-373, dell'I. R. Cassa d'Ammortizzazione in Milano, stato effettuato a garanzia dell'impiego del De-Bertram surriferito.

89 AVV. FERMO ROCCA.

N. 52 d'ord.

GENIO MILITARE

DIREZIONE PROVVISORIA PER LE FORTIFICAZIONI DI SPEZIA

Avviso d'Asta.

Si notifica al pubblico che nel giorno 25 gennaio 1876, alle ore 3 pomerid., avanti il direttore del Genio Militare in Spezia e nel locale della Direzione suddetta, in via Chiodo, n. 5, piano secondo, si procederà a mezzo di pubblici incanti a partiti segreti in base al regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, all'appalto seguente:

Costruzione di una batteria sul contrafforte alto del Pezzino, presso Spezia, e del tronco di strada d'accesso alla batteria stessa, per italiane L. 717,000.

I lavori dovranno essere compiuti entro mesi trentasei dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'appalto nel presentare i loro partiti dovranno esibire i seguenti documenti:

1. Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati.

2. Un attestato di persona dell'arte confermato dal direttore di questa Direzione, il quale sia di data non anteriore di sei mesi ed assicuri che l'aspirante ha dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private.

3. La ricevuta di questa Direzione costatante di aver fatto presso la medesima, ovvero nella Cassa dei depositi e prestiti, o delle Tesorerie dello Stato un deposito di lire 36,000 in contanti od in rendita al portatore del Debito Pubblico del Regno, al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

Tali depositi in contanti od in rendita, accompagnati da corrispondente polizza, od in quitanze rilasciate dalle Tesorerie o dalla Cassa depositi e prestiti, dovranno essere fatti dalle ore 9 alle ore 11 antimeridiane del suddetto giorno 25 gennaio 1876.

È facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'Arma ed agli uffizi staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'asta, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito e comprovata la loro moralità ed idoneità come sopra.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito esteso su carta filigranata col bollo ordinario di una lira (carta bollata), suggellato e firmato, avrà offerto al prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore od almeno eguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo d'incanto, la quale verrà aperta dopo che si saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Sono fissati a giorni quindici i fatali per il ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo d'aggiudicazione; essi scadranno alle ore 3 pomeridiane del giorno 10 febbraio 1876.

All'atto della stipulazione del contratto il deliberatario dovrà prestare la cauzione definitiva, la quale è fissata in lire 71,700; essa dovrà essere costituita nel modo istesso stabilito pel deposito d'asta.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario di una lira (carta bollata) e quelli che contengano riserve o condizioni.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di segreteria, di copia ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato in Spezia, addì 5 gennaio 1876.

Per la Direzione
Il Segretario: G. L. BRUZZONE.

111

NOTA.

(3ª *pubblicazione*)

Con decreto 17 novembre 1875 del tribunale civile e correzionale di Casale, emanto sull'istanza di Poncini Flaminia vedova del capitano Pietro Lusona, residente in Casale, fu autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare la traslazione del certificato inscritto a favore di Lusona Pietro fu Mario, domiciliato a Torino, a lui intestato, avente il numero 569768, in data 4 aprile 1875, della rendita di lire 355, in capo ed in nome di essa Flaminia Poncini vedova del capitano Pietro Lusona, figlia del fu avv. Luigi, domiciliata in Casale.

Tanto si notifica per gli effetti di legge.

Casale, il 13 dicembre 1875.

6703 GIORDANO proc.

R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA.

Tramutamento di rendita nominativa.

(3ª *pubblicazione*)

A senso e per tutti gli effetti di legge si fa noto che il tribunale civile di questa città, sezione 5ª, con decreto del 18 novembre 1875 e previo ricorso della intestataria sig.ª Piperno Perla in Finzi, nonchè della usufruttuaria signora Piperno Ester, ha autorizzato il signor direttore del Debito Pubblico a render libera al portatore la cartella di rendita italiana di lire 165 00, certificato numero 53,583, reg. num. 69215, con l'assegno provvisorio num. 6220, reg. 69,215, della rendita di L. 2 97.

6721 Il procuratore AMEDEO PIPERNO.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI MESSINA

Avviso d'Asta.

Si notifica che dovendosi addivenire alla provvista del grano per l'ordinario servizio del pane alle truppe, nel giorno 17 del corrente mese di gennaio, alle ore 10 antimeridiane, tempo medio di Roma, si procederà in Messina, nel locale della Direzione suddetta, sito in via Cardines, casa Lampedusa, nº 236, avanti il signor direttore, all'appalto col mezzo dei pubblici incanti ed a partiti segreti, della provvista di

Quintali 1500 grano estero, divisi in 15 lotti di quintali cento caduno, del raccolto dell'anno 1875, di qualità eguale al campione nº 1 e del peso non minore di chilogrammi 78 per ettolitro.

Il campione e capitoli d'appalto sono visibili nella suddetta Direzione dalle ore 9 antimeridiane alle ore 3 pomeridiane.

Il grano dovrà essere consegnato nei locali del magazzino delle sussistenze militari di Messina.

La consegna sarà fatta entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dello avviso di approvazione del contratto.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti, a loro piacimento, le quali dovranno essere consegnate prima che siano iniziate le operazioni d'asta, avvertendo che queste cominciate non si accetteranno più offerte.

Il deliberamento seguirà a favore di chi, nell'offerta redatta in carta filigranata con bollo ordinario da lira una, suggellata e firmata, avrà proposto per ogni quintale di grano un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato nella scheda segreta del Ministero della Guerra, che servirà di base all'asta.

Nell'interesse del servizio il Ministero ha ridotto i fatali, ossia termini utili per presentare offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, a giorni 5 decorribili dal mezzodì (tempo medio di Roma) del giorno del seguito provvisorio deliberamento.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno anzitutto rimettere a questa Direzione la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Cassa dei Depositi e Prestiti o nelle Tesorerie provinciali della somma di lire duecento per ogni lotto.

I depositi potranno essere fatti in contanti o in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste saranno unicamente ragguagliate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito stesso verrà eseguito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti a tutte le Direzioni di Commissariato del Regno; di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente, prima della apertura dello incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano consegnate le ricevute del deposito fatto.

I partiti non suggellati o condizionati non saranno accettati.

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti sono a carico dei deliberatari, così pure le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Messina, 4 gennaio 1876.

121 *Il Capitano Commissario*: DEL NOCE.

PREFETTURA DI SALERNO

AVVISO D'ASTA.

Andato deserto il primo incanto annunziato con avviso del 17 dicembre prossimo passato, alle ore 12 meridiane del dì 17 gennaio corrente, nel palazzo della prefettura, innanzi al signor prefetto della provincia o consigliere delegato, con l'intervento dei rappresentanti le Amministrazioni comunali di Buccino e San Gregorio Magno, si procederà di uffizio al pubblico incanto per estinzione di candele, e con lotti separati, per l'appalto dei due tratti della strada obbligatoria, cioè 1º tratto di chilometri 9 055 90 dall'innesto della nazionale in tenimento di Buccino fino a quello di San Gregorio Magno, pel prezzo a base d'asta di lire 72,000; 2º tratto della lunghezza di chilometri 3 827 90 in tenimento di Buccino fino a quello di Ricigliano pel prezzo a base d'asta di lire 38,000, salvo le spese a disposizione delle Amministrazioni.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e compiuti nel termine di due anni a contare dalla data del verbale di consegna.

Il prezzo risultante dall'appalto sarà pagato nei modi stabiliti, col capitolato, per una metà dal comune interessato, e per l'altra metà dalla Provincia e dallo Stato.

Per essere ammessi a far partito dovranno i concorrenti presentare i certificati d'idoneità ed una cauzione provvisoria di lire 4000 pel 1º tratto, e lire 2000 pel 2º tratto.

La cauzione diffinitiva da prestarsi nell'atto della stipulazione del contratto sarà di lire 13,000 pel 1º tratto e lire 6000 pel 2º tratto.

Il termine utile per presentare offerte del ventesimo di ribasso sul prezzo di aggiudicazione provvisoria sarà di giorni 15 a datare dal nuovo avviso.

Tutte le spese saranno a carico dell'appaltatore.

Il progetto ed il relativo capitolato sono visibili in questa prefettura in tutti i giorni e nelle ore d'uffizio.

Salerno, 3 gennaio 1876.

108 Per l'Uffizio — *Il Segretario Delegato*: M. LACOL.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N° 565)

per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 antim. del giorno 22 gennaio 1876, nell'ufficio della sottoprefettura in Velletri, alla presenza d'uno de'membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. Gl'incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa, a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte, delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 10ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro 10 giorni della seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 9ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati; avvertendo che la spesa d'inserzione nella gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antim. alle ore 4 pomeridiane nell'ufficio del Registro di Velletri.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio; e per quelle dipendenti dai canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° d'ordine del presente	N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO di incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento sul prezzo di stima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(*) 1	1553	1848	Nel comune di Velletri — Provenienza dai Minori di S. Francesco in Velletri. — Terreno seminativo ed a prato, sito nel Quarto di Mezzo, vocabolo Prato di S. Francesco, confinante colla via Appia, col fosso detto Ponte Nisio e coi beni del Monastero di Santa Chiara, in mappa sez. X, nn. 263, 264, 265, 266, 267, con l'estimo di scudi 1787 45. Già affittato dall'Ente morale a Rocci Niccola	52 19 20	521 92	16007 79	1600 78	800 »	100

(*) Secondo incanto. Veggasi l'avviso n. 150.

6879 Roma, addì 22 dicembre 1875.

L'Intendente: CARIGNANI.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MOLISE

AVVISO D'ASTA.

Si passa a pubblica conoscenza che, per disposizioni del Ministero dei Lavori Pubblici, alle ore 10 antimeridiane del dì 24 gennaio venturo, nel locale di questa prefettura, ed innanzi all'illustrissimo signor prefetto, o chi per esso, coll'intervento dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile governativo, si procederà, mediante estinzione di candela vergine, all'incanto per il riappalto della manutenzione della strada nazionale Sannitica, 2° tratto, dal ponte della Crocella di Larino a Termoli, per la durata di sei anni da decorrere dal 1° aprile 1876 al 31 marzo 1882, e per l'annuo peritato canone di lire 15,707, comprese lire 212 a disposizione della Regia Amministrazione.

Chiunque ami farsi aspirante, potrà presentarsi nel giorno, ora e luogo designati per le offerte di ribasso di un tanto per cento sulla suddetta somma.

L'appalto resta vincolato all'osservanza dei capitolati generale e speciale del 30 luglio 1875.

Per essere ammessi all'asta ciascun aspirante dovrà nell'atto della medesima presentare:

1° I certificati d'idoneità e moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale.

2° Depositare nella cassa dell'Intendenza di Finanza per cauzione provvisoria, giusta il prescritto dall'articolo 3 del capitolato speciale, la somma di lire 1500.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta fin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso del seguito deliberamento.

Entro giorni 10 dalla data dell'aggiudicazione definitiva avrà luogo la stipulazione del contratto di appalto, all'atto della quale il deliberatario dovrà presentare la cauzione definitiva equivalente ad una mezza annata del canone di appalto depurato del ribasso d'asta.

Gli atti concernenti l'appalto suddetto sono visibili a chiunque presso questa segreteria nelle ore di ufficio.

Tutte le spese inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dello appaltatore.

Campobasso, li 30 dicembre 1875.

98 *Il Segretario incaricato*: D. VALENTINI.

4° AVVISO D'ASTA.

Avendo il signor prefetto della provincia con decreto del 3 andante gennaio dichiarato nulla la giudicazione dell'appalto provvisorio dei dazi di consumo seguito addì 30 dicembre p. p.,

Si porta di nuovo a pubblica notizia che alle ore 9 antimeridiane del giorno 11 volgente, nel solito locale della casa comunale, sotto la presidenza del sindaco, si terrà nuovo esperimento d'asta pubblica per lo appalto succennato, colle norme e condizioni indicate nel primo avviso degli undici dicembre ora scorso, ad eccezione delle seguenti modifiche:

1° Che lo appalto sarà esperimentato riunendo in complesso tutti e tre i lotti coi canoni annui e depositi in garenzia addizionati insieme, cioè per annue lire 50,000 di canone, lire 300 di spese, e lire 8333,32 per anticipo.

2° Che lo arrendamento dovrà decorrere sempre dal 1° gennaio 1876 in poi; ma le riscossioni fatte dal comune durante i giorni precedenti al deliberamento dell'asta, depurate dalle spese, saranno devolute all'arrendiere previa la esibizione dei corrispondenti recapiti da conteggiarsi in presenza della Giunta.

3° Che si farà luogo alla giudicazione quand'anche non si ottenga che un solo offerente.

Dato a Biancavilla, li 5 gennaio del 1876.

Visto — *Il Sindaco ff.*: Cav. GIUSEPPE SCIACCA.

122 *Il Segretario comunale*: TITO ANNIO MILONE.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. di Roma.

L'anno milleottocentosettantasei, il giorno sei (6) gennaio in Roma.

A richiesta del molto rev. don Eugenio Ugolini, domiciliato elettivamente a Firenze presso il signor avv. Giuseppe Sestini,

Io Rabaglino Luigi usciere addetto al tribunale suddetto ho citato il signor Fortunato Majolfi, d'incognito domicilio, residenza e dimora, a comparire avanti il tribunale civile e correzionale di Firenze nel termine di giorni venticinque per rispondere alle domande dedotte in citazione originale.

109 L'usciere: RABAGLINO LUIGI.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(2ª *pubblicazione*)

Sull'istanza di Reagno Rosa e Maria sorelle, residenti a Garessio, ammesse al gratuito patrocinio con decreto 31 agosto 1875 e sulla loro domanda per dichiarazione d'assenza di Giuseppe Reagno, già residente a Garessio, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, con provvedimento del tribunale civile di Mondovì delli 17 settembre ultimo venne ordinato che fossero assunte al riguardo informazioni a norma dell'articolo 23 del Codice civile.

Mondovì, 27 novembre 1875.

6252 MANASSERI sost° COMINO.

Situazione della Banca Nazionale Toscana

al 10 del mese di dicembre 1875.

Capitale sociale, utile alla tripla circolazione (R. decreto 23 settembre 1874, n° 2237) L. 21,000,000.

ATTIVO.

Voce	Descrizione	Parziale	Subtotale	Importo
Cassa e riserva				L. 21,521,696 20
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi.	L. 22,451,462 58	L. 27,275,110 97	» 27,275,110 97
	id. id. maggiore di 3 mesi	» 4,823,648 39		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» »		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» »		
	Cambiali in moneta metallica	» »	» »	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »		
Anticipazioni				» 2,999,968 »
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 10,650,630 32	» 20,596,209 14
	Id. id. per conto della massa di rispetto		» 1,731,862 25	
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza		» »	
	Effetti ricevuti all'incasso		» 8,213,716 57	
Crediti				» 18,650,345 55
Sofferenze				» 229,911 10
Depositi				» 23,027,616 »
Partite varie				» 7,651,878 04
	Totale			L. 121,952,135 »
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				» 1,560,846 30
	Totale generale			L. 123,512,981 30

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale	L. 30,000,000 »
Massa di rispetto	» 1,517,260 71
Circolazione biglietti di Banca	» 58,426,072 »
Conti correnti ed altri debiti a vista	» 96,466 94
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	» 1,261,026 63
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 23,027,016 »
Partite varie	» 5,725,282 »
Totale	L. 120,053,124 28
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	» 3,459,857 02
Totale generale	L. 123,512,981 30

Distinta della Cassa e Riserva.

Voce	Importo
Oro ed argento	L. 12,208,304 »
Bronzo	» 18,842 »
Biglietti consorziali	» 7,434,507 »
Biglietti d'altri Istituti d'emissione	» 1,860,543 20
Totale	L. 21,521,696 20

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese, per cento e ad anno.

Voce	Saggio
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5 00
Sulle cambiali pagabili in metallo	» »
Per le anticipazioni su titoli e valori	» 6 00
Per le anticipazioni su sete	» 6 00
Sui conti correnti passivi	» 4 00

Biglietti in circolazione.

Da restare in circolazione	Valore	Numero	Somma
	50	66,673	3,328,650 00
	100	71,740	7,174,000 00
	200	49,547	9,909,400 00
	500	37,154	18,577,000 00
	1000	11,814	11,814,000 00
		Totale	L. 50,803,050 00

Da levarsi di corso	Valore	Numero	Somma
	0 50	1,949,552	974,776 00
	1	882,237	882,237 00
	2	608,962	1,217,924 00
	5	209,325	1,046,625 00
	10	146,190	1,461,900 00
	20	101,978	2,039,560 00
		Totale	L. 7,623,022 00

Il rapporto fra il capitale L. 21,000,000 00 e la circolazione . . . . L. 58,426,072 00 è di uno a 2 3/4

Il rapporto fra la riserva L. 19,661,153 00 { la circolazione L. 58,426,072 00 e gli altri debiti a vista L. 96,467 00 } . . . . . è di uno a 2 9/10

Prezzo corrente delle azioni . . . . . L. 1030 00
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato . . . » 11 00

V.° *Il Direttore Generale*
L. G. DE CAMBRAY DIGNY.

Il Capo Contabile
A. [illegible]

97

DECRETO.

(*3ª pubblicazione*)

La R. Corte d'appello di Venezia, sezione prima (civile),

Visto l'atto di adozione 8 dicembre 1875 assunto davanti il primo presidente di questa Corte d'appello, ricevuto dal cancelliere della Corte e presentato nel 14 corrente, col quale li signori coniugi dottor Alessandro Agostino Cavedalis fu dottor Gerolamo e Maria Francesca Sarcinelli fu Pietro di Spilimbergo dichiarano di adottare la signora Amalia Lucia Sarcinelli figlia di Giuseppe Sarcinelli e Grazia Uri pure di Spilimbergo;

Vista la conforme accettazione di quest'ultima nell'atto medesimo, e visto l'assenso degli intervenuti di lei genitori;

Udita in camera di consiglio la relazione del consigliere delegato cavalier Pisenti;

Sentito in camera di consiglio il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale cav. Pognici,

Pronuncia in camera di consiglio:

Si fa luogo all'adozione — ed affisso in udienza di questa sezione prima, il presente decreto sarà pubblicato per una volta all'Albo di questa Corte, a quello del tribunale civile e correzionale di Pordenone, a quello della pretura e del municipio di Spilimbergo, e sarà inoltre inserito per *tre volte* nella gazzetta ufficiale di Venezia e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Venezia, 16 dicembre 1875.

Tecchio primo presidente.

77 Gorla canc. regg.

BANDO GIUDIZIALE.

(*2ª pubblicazione*)

Ad istanza di Balmas Alessandro nell'udienza del giorno 10 febbraio 1876 che terrà la prima sezione del tribunale civile di Roma si procederà alla vendita forzata dei seguenti immobili espropriati in danno di Zoratti Vincenzo di Rocca Priora, e Tanari Gaetano di Frascati.

L'incanto avrà luogo in due lotti, il primo del fondo urbano per L. 309 36, ed il secondo dei fondi rustici per L. 363.

Descrizione dei fondi.

1° Porzione di casa e sottoposta cantina sita in Rocca Priora in contrada via Paolina, segnata in mappa sez. 1ª, n. 248 sub. 2, confinante con Basili, Emili e la strada.

2° Terreno prativo sito nel territorio di detto comune, vocabolo Cajano, allibrato al censo n. 270.

3° Altro terreno prativo nel suddetto territorio, vocabolo Pantano, distinto al censo sez. 1ª, n. 493.

4° Terreno boschivo da taglio, seminativo e castagneto nel medesimo territorio, vocabolo Vallone, Stringolo, Strada della Forma, Calcara, Valle Battista e Lubaro, allibrato al censo sezione 2ª, numeri 601, 1037, 1293, 1453, 1456, 1462, 2265, confinante Gaetano Tanari, Luigi Zoratti e Luigi Paolai.

102 Ermete Micheli proc.

PRETURA DI SORIANO nel Cimino.

Il cancelliere, in esecuzione dell'articolo 955, capoverso del Codice civile,

Rende noto che con atto di questa cancelleria in data 11 dicembre 1875 la signora Camilla Moroni fu Antonio, vedova del fu Giovanni Pennazzi da Soriano nel Cimino, ha dichiarato di accettare col benefizio dell'inventario, nell'interesse proprio e de' suoi figli minori Augusto, Giacinto, Francesco, Maria e Antonia del fu Giovanni Pennazzi suddetto, l'eredità lasciata dallo stesso, defunto in Soriano nel Cimino il 30 agosto 1875.

Soriano nel Cimino, 3 gennaio 1876.

114 Il canc. G. Olivari.

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA Tip. Eredi Botta.